

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

A conclusione delle indagini preliminari nell'ambito del procedimento penale n. 46/93 RGNR DDA (noto come procedimento Olimpia I) l'imputato Romeo Paolo avanzava richiesta di essere giudicato con le forme del giudizio immediato per cui il G.I.P. con provvedimento del 4.10.1995 ordinava la comparizione dello stesso Romeo innanzi alla Corte di Assise di Reggio Calabria per rispondere del reato di cui all'art. 416 bis c.p., ritenendo sussistente la competenza di tale organo giudicante a seguito dello stralcio della posizione processuale dal procedimento principale che aveva ad oggetto fatti omicidiari connessi con l'imputazione gravante sul Romeo

Nel corso di una lunga e complessa attività istruttoria protrattasi dal 4.12.1995 sino al 12.10.2000 venivano esaminati dal primo giudicante numerosi testimoni, collaboratori di giustizia e lo stesso imputato che in più riprese interveniva per fornire chiarimenti sulla sua posizione; veniva, altresì, acquisita cospicua documentazione, costituita sia da sentenze già passate in giudicate o ancora sub iudice sia da documentazione relativa alla attività politica svolta dal Romeo sin da giovane.

La Corte di prime cure riteneva sussistenti in atti prove certe della responsabilità del Romeo in ordine al reato contestatogli e lo condannava con sentenza del 12.10.2000, previa concessione delle circostanze attenuanti generiche riconosciute equivalenti alle aggravanti contestate, alla pena di anni cinque di reclusione oltre che al pagamento delle spese processuali; dichiarava, altresì, il Romeo interdetto in perpetuo dai pubblici uffici ed in stato di interdizione legale per la durata della pena.

Premessa una breve enunciazione dei criteri di valutazione delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia che avrebbe seguito nell'affrontare l'esame delle numerose dichiarazioni acquisite nel corso del dibattimento, la Corte enucleava alcuni episodi, ritenuti di rilevanza fondamentale ai fini dell'accertamento della appartenenza dell'imputato alla cosca De Stefano-Tegano nei termini specificati dal P.M. all'udienza del 31.5.2000 (in tale data, infatti, l'originario capo di imputazione subiva una modificazione finalizzata a specificare la condotta dell'imputato all'interno del gruppo cui, secondo l'accusa, egli apparteneva). In particolare ci si soffermava nella motivazione della sentenza all'episodio c.d. della vicenda Freda, all'episodio relativo alla vicenda SAR, all'incontro presso lo studio dell'avvocato Franz Caruso, ai rapporti con Martino Romeo, al caso Paolino Quattrone, alla militanza politica ed agli appoggi elettorali di cui aveva beneficiato l'imputato nel corso della sua campagna politica, identico schema veniva, poi seguito dalla difesa nei suoi motivi di impugnazione per contestare la fondatezza delle accuse a carico del Romeo.

I collaboratori di giustizia che avevano fornito rilevanti elementi in ordine all'appartenenza dell'imputato al gruppo mafioso risultavano provenienti sia dal medesimo gruppo sia da gruppi contrapposti a quello di origine del Romeo i quali attraverso fonti diverse erano venuti a conoscenza del ruolo rivestito dall'imputato e delle attività in concreto dallo stesso svolte. I nomi più utilizzati dal primo giudicante per giungere ad un'affermazione di responsabilità erano quelli di Giacomo Lauro, Filippo Barreca, Paolo Iero, Giuseppe Scopelliti, Ierardo Michele, Gregorio Giuseppe, appartenenti alla mafia reggina in senso lato nonché

Francesco Pino, capo di una consorteria mafiosa operante nel cosentino, Vitelli Giuseppe del clan Perna, sempre del cosentino e Magliari Alberto di una cosca limitrofa, in zona di Altomonte. Ai collaboratori si aggiungevano poi i nomi di uomini politici che avevano avuto contatti diretti o indiretti con l'imputato nel periodo di interesse tra cui Giacomo Mancini, Agatino Licandro e Benedetto Mallamaci, di quest'ultimo venivano acquisite le dichiarazioni rese al P.M. per sopravvenuta impossibilità di ripetizione per morte del teste. Per la vicenda concernente il carcere di Reggio Calabria veniva sentito l'ex direttore Quattrone Paolino Maria con successiva acquisizione delle dichiarazioni già rese nel corso delle indagini preliminari a seguito delle contestazioni effettuate dal P.M. in udienza.

La Corte osservava sin dalle prime battute della motivazione che l'esistenza di una cosca mafiosa facente capo alle famiglie De Stefano-Tegano risultava inconfutabilmente provata da sentenze passate in giudicato per cui occorreva esclusivamente ricercare la prova dell'appartenenza ad essa, in posizione di vertice, dell'imputato. Su tale punto la sentenza riportava le parti più salienti delle numerose dichiarazioni dei collaboratori, tutte concordemente dirette e riscontrantesi reciprocamente in ordine all'inserimento organico del Romeo al predetto gruppo mafioso. Da un originario, compatto gruppo erano derivati, a seguito dell'attentato ad Antonino Imerti ed all'uccisione di De Stefano Paolo, due clan distinti una federazione destefaniana ed una imertiana in guerra tra di loro dal 1985 sino al 1991 quando si stipulava una sorte di pacificazione con spartizioni territoriali che garantissero autonomia di gestione dei loschi affari; nell'ambito della prima federazione risultava inserito con funzioni di vertice il Romeo secondo il racconto dei vari collaboratori.

Con riferimento, poi, ai singoli episodi nei quali si era concretamente realizzata la condotta associativa dell'imputato, la Corte forniva una ricostruzione dettagliata alla luce del narrato dei diretti protagonisti che con la loro scelta di collaborare con la giustizia avevano fornito gli elementi di prova della responsabilità dell'imputato.

Così, per esempio, sulla vicenda della fuga di Freda da Catanzaro riferiva dettagliatamente Barreca Filippo il quale aveva ospitato per quattro mesi presso la propria abitazione lo stesso Freda su richiesta di Martino Paolo e del Romeo i quali erano, altresì, venuti più volte a trovare il latitante in compagnia di Giorgio De Stefano.

Il racconto del Barreca, trovava, secondo la Corte, conferma diretta nel narrato di Giacomo Lauro, Ierardo Michele, Serpa Stefano, Izzo Angelo, Sergio Calore, Scorza Pancrazio e Sica Ulderico e nella deposizione testimoniale del vice questore Mario Canale Parola nonché negli appunti rinvenuti in Costarica al momento dell'arresto del Freda.

Sulla vicenda SAR, concernente le forniture delle mense ospedaliere di Cosenza che si era aggiudicato Montesano Nicola su promessa di pagamento di una tangente di un miliardo e cento milioni, riferiva Pino Francesco il quale si era interessato all'affare su invito di Giuseppe Tursi Prato che gli aveva chiesto in cambio degli appoggi elettorali. Il mancato rispetto dei patti aveva portato il Pino a lamentarsi con il Tursi Prato che a sua volta gli aveva fatto presente che anche i suoi interlocutori erano stati parzialmente inadempienti per cui occorreva contattare Reggio Calabria; a tal uopo innanzi allo stesso Pino compose il numero

di telefono di Romeo Paolo. La partecipazione del Romeo a tale "affare", trovava conferma, sempre secondo la Corte, nella sua presenza presso lo stabilimento balneare "Oasi" in occasione dell'incontro tra Montesano, Tursi Prato e Magliari Alberto, boss mafioso di Altomonte che si era rivolto proprio al Romeo per la sistemazione della vicenda in quanto a lui già ben noto a seguito degli appoggi elettorali che gli aveva fornito nel corso della campagna elettorale del 1992. La conferma del coinvolgimento nell'affare del gruppo De Stefano-Tegano risultava evidente, secondo la Corte, dall'intervento in Cosenza di Benestare Giorgio, nipote di Minimo Tegano.

Continuava, ancora, La Corte sostenendo che l'essere l'obiettivo da eliminare da parte di cosche avversarie assumeva una valenza particolare in ordine all'inserimento del Romeo con funzioni verticistiche; di tali progetti-omicidi riferivano, infatti, Giacomo Lauro, Filippo Barreca e Iero Paolo.

L'aver partecipato ad un vero e proprio "summit" mafioso presso lo studio dell'Avv. Franz Caruso in Cosenza insieme al Pino, al Tursi Prato, a Gentile Giuseppe ed allo stesso Caruso confermava inserimento e ruolo del Romeo nel gruppo mafioso indicato nel capo d'imputazione.

Concludendo l'esame degli elementi probatori a carico dell'imputato, la Corte si interessava dell'episodio che aveva visto coinvolto il Romeo nella sua qualità di assessore all'urbanistica del comune di Reggio Calabria e concernente la realizzazione di una recinzione dei locali del carcere; l'autorizzazione per i lavori, concessa in una prima fase era stata successivamente immotivatamente sospesa.

Tutte le argomentazioni prima enunciate avevano portato la Corte ad emettere una sentenza di condanna del Romeo nei termini prima indicati.

Nei motivi d'impugnazione il difensore del Romeo evidenziava in primis che il giudice di primo grado aveva errato laddove si era fatto carico nella motivazione della sua decisione di dimostrare l'appartenenza in posizione di vertice del Romeo al sodalizio criminoso De Stefano-Tegano e non invece di provare l'esistenza di quella particolare associazione di cui al capo d'imputazione, costituita nel 1970 ed ininterrottamente operante sino al 21.6.1993 e successivamente. I singoli episodi e le singole condotte in contestazione, scollegati tra di loro, sono inconducibili a provare la responsabilità dell'imputato nella sua qualità di "vertice" di un sodalizio che dovrebbe avere un chiaro programma politico criminale, ma che in effetti rimane un'entità astratta che talora ha le connotazioni della 'ndrangheta, altre volte quella dei servizi segreti o della massoneria.

Il contributo recato dai pentiti doveva ritenersi inattendibile sia sul piano della credibilità generale sia sul piano della attendibilità oggettiva e viziato dal noto fenomeno della circolarità della prova. La sentenza impugnata, facendo riferimento alla positiva verifica della attendibilità dei pentiti in alcuni processi, aveva omesso di approfondire l'indagine circa le altre numerose pronunzie che avevano negato tale attendibilità.

Lamentava, ancora, la difesa che la sentenza di prime cure, concentrando la propria attenzione nella dimostrazione della vicinanza del Romeo agli ambienti estremisti di destra ed ai collegamenti della cosca De Stefano-Tegano con l'eversione di estrema destra, aveva omesso di motivare su un punto essenziale concernente la possibilità che l'aiuto prestato al Freda fosse effettivamente espressione di un progetto politico attuato dalla cosca mediante un suo adepto; la

presunta partecipazione alla fuga di Freda non avrebbe potuto in ogni caso costituire la prova della partecipazione dell'imputato alla contestata associazione mafiosa, tenuto conto che all'epoca il fatto non era previsto come reato dal nostro ordinamento che disciplinava soltanto la fattispecie di cui al 416 c.p. che sarebbe, peraltro, prescritta.

La documentazione esibita in primo grado serviva proprio a dimostrare che il percorso politico del Romeo era sempre stato in netta contrapposizione con l'estremismo di destra, rappresentato da Ordine Nuovo e da Avanguardia nazionale.

Ancora, errata appariva la motivazione della sentenza laddove voleva dimostrare l'effettività dell'affiliazione dell'imputato ad un sodalizio mafioso mediante la prova della sua partecipazione all'episodio che aveva interessato Montesano Nicola (c.d. vicenda SAR); episodio che poteva soltanto definirsi come una "normale vicenda di corruzione politica-amministrativa" nella quale la presenza del Romeo non poteva in alcun modo essere collegata con i presunti ed indefiniti interessi della cosca De Stefano-Tegano.

Così come priva di argomenti conducenti doveva ritenersi la parte della decisione impugnata riguardante la presunta partecipazione dell'imputato ad un "summit" nello studio dell'Avv. Franz Carso in Cosenza ovvero gli stretti rapporti con Martino Paolo, indicato come uno degli esponenti di maggiore spicco della cosca, ma in realtà assolto da tutti i reati contestatigli.

Anche per l'episodio concernente il carcere di Reggio Calabria, in nulla la sentenza aveva motivato le ragioni dell'atteggiamento dell'allora assessore Romeo che prima avrebbe rilasciato l'autorizzazione all'effettuazione di quei lavori e poi l'avrebbe immotivatamente revocata.

Sulla scorta di tali osservazioni la difesa concludeva l'atto di appello chiedendo l'assoluzione dell'imputato dal reato contestatogli perché il fatto non sussiste, in via graduata la scissione del capo di imputazione nel reato di cui all'art. 416 c.p. per gli episodi contestati risalenti ad epoca antecedente al 1982 con dichiarazione di non doversi procedere per intervenuta prescrizione e nel reato previsto dall'art. 416 bis c.p. per gli episodi contestati successivi al 1982 con proscioglimento dell'imputato da quest'ultimo reato ai sensi dell'art. 530 comma 2 c.p.p.; in via ancora più subordinata richiedeva la riqualificazione del reato di cui all'art. 416 bis c.p. in quello di concorso esterno ai sensi dell'art. 110 c.p. ed in via ancora più graduata, previa esclusione dell'aggravante di cui all'art. 416 bis comma II c.p. e dichiarate comunque prevalenti le già concesse attenuanti generiche, l'applicazione del minimo della pena edittale entro i limiti della concedibilità del beneficio della sospensione della pena.

Il giudizio di appello aveva inizio in data 8.4.2002 con la relazione del giudice a latere al termine della quale il difensore dell'imputato depositava memoria difensiva.

Alla successiva udienza del 20.5.2002 il P.G. formulava le proprie conclusioni, richiedendo la condanna dell'imputato, concesse le circostanze attenuanti generiche, alla pena di anni due di reclusione, previa esclusione delle aggravanti contestate.

Il procedimento veniva, quindi, rinviato alla udienza dell'11.6.2002 nella quale non si svolgeva alcuna attività per impedimento del giudice a latere.

All'udienza del 24.9.2002 la Corte rigettava la richiesta del difensore di

acquisizione di ulteriore documentazione, ritenuta non indispensabile ai fini del giudizio; dopo la lettura dell'ordinanza di rigetto, il difensore formulava le proprie richieste conclusive. Dopo la camera di consiglio, nella medesima data, si procedeva alla lettura del dispositivo della sentenza.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1 contesto processuale generale

La posizione processuale dell'appellante è stata stralciata da un procedimento di vastissime proporzioni (c.d. Olimpia 1), avente ad oggetto la storia della guerra di mafia scoppiata nel territorio reggino nella data processualmente accertata del 13.1.1986 e protrattasi sino agli inizi degli anni novanta con la partecipazione di numerose cosche, distribuite sul territorio con competenza riconnessa al luogo di domicilio della famiglia coalizzante il gruppo.

In questo contesto processuale ampio veniva esaminata l'esistenza, la composizione e l'attività delittuosa della cosca mafiosa denominata De Stefano-Tegano-Saraceno, operante nella periferia nord della città e precisamente nella zona di Archi e territori vicini; le singole associazioni criminose (ben 16), organizzate autonomamente con sviluppo orizzontale e cioè con più centri di potere posti sul medesimo piano, risultavano, poi, riunite in due cartelli contrapposti, distinti con le espressioni eponime: schieramento imertiano (dal vertice Imerti Antonino) e schieramento destefaniano (dal vertice De Stefano Paolo).

La storia della mafia reggina aveva costituito oggetto anche di altri procedimenti, già divenuti definitivi (il proc De Stefano Paolo + 59, Albanese Mario + altri, il proc. c.d. S. Barbara) i quali avevano fornito uno spaccato della realtà reggina dagli anni '70 in poi sino a quella "pacificazione" che aveva portato vantaggi economici innegabili per le singole consorterie che si erano spartite il territorio reggino secondo un rigido criterio territoriale, imponendo su ogni singola zona il loro potere mafioso per lo sfruttamento parassita delle risorse economiche senza più i pericoli connessi alle lotte intestine tra i clan.

2 la data di nascita della cosca De Stefano-Tegano

Proprio a seguito della definizione di quei processi prima indicati, si può affermare che nel periodo storico in considerazione esisteva ed operava in Reggio Calabria una cosca denominata De Stefano-Tegano della quale, secondo l'imputazione, faceva parte attiva il Romeo, ricoprendo in seno ad essa un ruolo rilevante sino ad essere ricompreso, secondo l'Accusa, nella classe dei promotori ed organizzatori della stessa associazione.

Le condanne definitive a carico di numerosi accoliti anche per gravi reati di omicidio, maturati in quel contesto di lotta per il predominio sul territorio o comunque per l'acquisizione di una autonomia gestionale mafiosa in una zona della città, hanno, altresì, delineato l'organigramma del pericoloso gruppo, avente potenzialità di fuoco enormi, con specifico riferimento ai singoli ruoli ed alle posizioni di prestigio all'interno di esso (corretta risulta, infatti, la contestazione delle aggravanti di cui ai commi 4° e 6° dell'art. 416 bis c.p. in relazione alla disponibilità di notevoli quantitativi di armi da fuoco da parte del gruppo, partecipe in prima linea alla guerra di mafia, il quale, peraltro, reinvestiva in attività economiche i proventi delle attività delittuose perpetrate sul territorio; vds

motivazione sentenza Olimpia 1 e le altre prima menzionate).

3 *L'astrattezza della contestazione*

Sussiste, pertanto, la certezza processuale e, tranne a negare la verifica di tanti lutti, la certezza storica della esistenza di tale coalizione mafiosa alla quale, si ripete, avrebbe aderito il Romeo nel corso di un lungo arco temporale decorrente dagli anni settanta sino ai primi anni novanta; a tal proposito si deve rilevare che le osservazioni difensive circa "l'astrattezza" della contestazione ("*.. è come se egli si fosse associato con un 'entità astratta che talora ha le connotazioni della ndrangheta, altre volte quella dei servizi segreti o della massoneria...*") risultano prive di fondamento in quanto nessun dubbio o possibile equivoco o incertezza ed indeterminatezza può ravvisarsi in una imputazione che parla espressamente di adesione ad una cosca ("*...per avere fatto parte dell'organizzazione criminale unitaria di stampo mafioso denominata ndrangheta aderendo in particolare alla cosca De Stefano-Libri*", così si legge nel capo d'imputazione), con la successiva specificazione di condotte attraverso le quali tale adesione ha trovato concreta esplicazione.

4 *L'adesione alla cosca attraverso l'esplicazione di funzioni politiche*

La prevalente connotazione politica di tali condotte è peraltro, connaturata alla specifica posizione personale dell'imputato, prima amministratore pubblico al Comune di Reggio Calabria e poi deputato al Parlamento italiano; proprio nel contesto e nell'esplicazione di tali funzioni l'imputato manifestava la sua adesione a quella specifica coalizione mafiosa.

La richiesta dell'imputato Romeo Paolo di essere giudicato con le forme del giudizio immediato determinava la separazione della sua posizione processuale che seguiva, conseguentemente, un iter processuale diverso ed autonomo rispetto a quello degli altri prevenuti, pur conservando, quale giudice competente a giudicare, quella Corte di Assise la cui competenza derivava ex art. 5 c.p.p. dalla contestazione di numerosi omicidi nei confronti di altri soggetti.

5 *L'originaria contestazione e le successive specificazioni delle condotte*

L'originaria contestazione di appartenenza alle cosche De Stefano e Tegano, in qualità di dirigente, in un arco temporale che andava dal 1970 in poi, subiva, nel corso del dibattimento di primo grado, una specificazione in termini di dettagliata e minuziosa descrizione delle singole condotte ed episodi realizzati sempre nel medesimo spazio temporale e sempre nel medesimo contesto associativo.

6 *gli episodi significativi dell'esplicazione del legame*

Tale specificazione del capo di imputazione individuava i seguenti episodi quali momenti significativi dell'esplicazione del legame (più avanti vedremo in che termini tale legame si sia effettivamente sviluppato) del Romeo con la cosca De Stefano-Tegano:

rapporti con l'eversione della destra politica nel cui contesto si realizzava la fuga di Franco Freda da Catanzaro;

rapporti con Paolo Martino in generale e più in dettaglio nell'attività di intermediazione fondiaria;

partecipazione all'estorsione S.A.R.;

riunione in Cosenza presso lo studio dell'Avv. Franz Caruso;

episodio relativo al carcere di Reggio Calabria

omicidio di Cello Lamberto;

interventi per "pilotare" il risultato di procedimenti penali;

attività di campagna politica con il contributo di esponenti mafiosi.

Tutti gli episodi prima elencati sono stati oggetto di specifici riferimenti da parte di numerosi collaboratori, costituendo, così, le dichiarazioni dei pentiti unitamente alle testimonianze di soggetti che ebbero rapporti diretti con l'imputato per motivi personali e/o politici, il substrato probatorio sul quale il giudice di prime cure ha fondato il suo giudizio di condanna.

7 *segue l'iter tracciato dalla sentenza impugnata*

Seguendo l'iter tracciato nella sentenza impugnata e nei motivi d'impugnazione si procederà ad esaminare le dichiarazioni dei collaboratori per ogni singolo episodio, secondo lo schema indicato dalla giurisprudenza del Supremo Collegio che, partendo, dal giudizio di attendibilità generale del collaborante vuole si passi, poi, a quello di attendibilità intrinseca della chiamata ed infine di attendibilità estrinseca.

8 *attendibilità generale dei collaboratori*

E' ovvio che l'esame della attendibilità generale dei collaboratori che hanno offerto il loro contributo conoscitivo dovrà precedere la fase del giudizio

di intrinseca ed estrinseca affidabilità del narrato senza necessità di una sua ripetizione in sede di valutazione di ogni singolo episodio.

9 *la circostanza della prova: i tempi del singolo apporto collaborativo*

Un primo dato appare necessario evidenziare ed è quello della pluralità delle dichiarazioni accusatorie, provenienti da soggetti legati a realtà criminali diversificate sul territorio e che hanno avuto modo di apprendere le circostanze, poi riferite, grazie ai loro rapporti personali con il Romeo (la maggioranza dei collaboratori ha avuto, infatti, una conoscenza diretta dell'imputato).

Tale emergenza deve essere oculatamente esaminata al fine di distinguere se ci si trovi in presenza di una pluralità di chiamate convergenti a cagione di una obiettiva confluenza nella medesima direzione secondo uno schema logico derivante da conoscenze autonome e personali oppure se la convergenza sia il risultato del deprecato fenomeno della c.d. circolarità della prova, quale effetto di passaggi di conoscenze fraudolentemente architettati per finalità calunniose.¹

Ripetere i principi enucleati dalla Suprema Corte in tema di valutazione delle dichiarazioni dei pentiti appare ridondante e superfluo, risultando sufficiente richiamare le pagine della sentenza di primo grado (da fol. 8 a fol. 12) nelle quali sono stati ripetuti tali principi, condivisi, peraltro, in linea generale anche dalla difesa la quale ne censura specificamente l'aspetto della valorizzazione del c.d. *"riscontro incrociato tra una pluralità di dichiarazioni accusatorie superficialmente ritenute concordanti"*.

10 *la scindibilità del racconto*

Giacomo Lauro, Filippo Barreca, Paolo Iero, Giuseppe Scopelliti, Giuseppe Gregorio, Michele Ierardo, Francesco Pino, Alberto Magliari, Giuseppe Vitelli, Angelo Izzo, Giuseppe Albanese, Pierluigi Concutelli, sono i soggetti che hanno fornito le loro conoscenze fattuali in ordine ai singoli episodi enucleati nel capo d'imputazione.²

Appare opportuno, pertanto, esaminare le posizioni dei vari collaboratori nel corso del progressivo esame di tali episodi al fine di verificare volta per volta la valenza da attribuire al loro contributo conoscitivo con riferimento anche alla convergenza delle stesse verso il riconoscimento della responsabilità o meno dell'imputato in ordine al reato contestatogli.

¹ T.d.L.

² E gli altri episodi non enucleati nel capo d'imputazione, smentiti dai fatti (massoneria, inquinamento giudiziario, servizi segreti etc.) perché non sono stati valutati in sé ed al fine di apprezzare l'attendibilità del collaboratore? Possono stralci di un racconto, _____ - sono nel caso di specie scindibili

11 *l'attendibilità' soggettiva generale*

Per quanto concerne la credibilità soggettiva generale dei predetti collaboratori basta fare un rinvio alla dettagliata motivazione di primo grado nonché alle varie sentenze acquisite nel corso del dibattimento nelle quali i collaboratori hanno superato positivamente il vaglio di attendibilità generale, tranne per qualche caso isolato come quello di Izzo Angelo, collaboratore sui generis, le cui dichiarazioni sono state valutate positivamente soltanto laddove fornite di riscontro esterno particolarmente rilevante.

12 *valutazione sulla attendibilità intrinseca ed estrinseca*³

Lauro Giacomo, aderente al gruppo Condello (schieramento anti-destefaniano), uno dei primi collaboratori della realtà mafiosa reggina di cui ha fornito indicazioni specifiche e dettagliate al punto che le sue dichiarazioni sono divenute il substrato probatorio di numerosi processi di condanna, già passati in giudicato; egli ha avuto una conoscenza carceraria del Romeo in quanto co-detenuti nel carcere di Reggio Calabria in un periodo compreso tra il 1979 ed il 1980. Il Romeo era stato collocato nella stessa cella di Paolo De Stefano (capo dell'omonimo clan) il quale aveva riferito al collaboratore che quel soggetto era entrato a far parte del suo gruppo nel lontano 1967, quando ancora frequentava l'università, e che soltanto grazie al suo intervento ed a quello del marchese Felice Genovese Zerbi, estremista di Avanguardia Nazionale, era stato trovato un "componimento" del contrasto sorto a seguito dell'omicidio commesso da Romeo Vincenzo (fratello di Paolo) ai danni di Dominici Benvenuto (fratello di Carmine) tanto che la famiglia di quest'ultimo non si costituì parte civile nel successivo processo penale.

13 *il presunto riscontro ai fatti narrati da Lauro*

La narrazione del Lauro è stata obiettivamente riscontrata dal dato fattuale della effettiva permanenza del Romeo nella medesima cella del boss De Stefano all'interno del carcere di Reggio Calabria; appartiene, ormai, al notorio giudiziario la rilevanza che assuma nella logica delle cosche mafiose la presenza di un soggetto all'interno di una cella carceraria ove si trovano ristretti i vertici della stessa coalizione (in merito qualcuno ha scritto che per conoscere l'organigramma di una cosca, basterebbe verificare la distribuzione dei detenuti nelle celle carcerarie. Con buona pace dei criteri imposti dal regolamento carcerario).⁴

³ manca l'enunciata (pag. 12)

⁴ La massima

14 *Lauro componimento Dominici*

Anche l'altra parte del racconto, concernente la mancata costituzione dei familiari della vittima, Dominici Benvenuto, per il risarcimento dei danni subiti a seguito dell'omicidio, ha trovato riscontro nel dato processuale dell'assenza di parti civili nel relativo procedimento penale.

15 *Lauro: militanza politica di Romeo in o.n.*

Il Lauro, detenuto negli anni settanta a cagione della sua partecipazione ai moti politici per Reggio-capoluogo", aveva avuto modo di conoscere numerosi appartenenti ai gruppi della destra politica all'interno delle carceri ed all'esterno; aveva, così, appreso dallo stesso Carmine Dominici che Romeo Paolo aveva aderito all'organismo eversivo di destra, "OrdineNuovo".⁵

16 *Lauro: eversione e ndr*

All'epoca, le organizzazioni mafiose erano interessate alla politica realizzata, anche in forma eversiva, dalla destra in quanto un cambiamento di regime (tentato attraverso quel tentato colpo di Stato di iniziativa del principe Innio Valerio Borghese) avrebbe potuto portare effetti positivi per i loro interessi delinquenziali.

17 *Lauro: aggressioni programmate*

Il Lauro riferiva, ancora, che nel programma della sua cosca di eliminare personaggi del gruppo contrapposto particolarmente pericolosi per i contatti che avevano con i rappresentanti delle istituzioni era compreso il nome di Romeo Paolo e quello di Giorgio De Stefano, entrambi avvocati e legati allo schieramento destefaniano.

L'operazione non fu realizzata, nonostante le pressioni di Saraceno Antonino, in quanto Condello Pasquale, allora detenuto, aveva ordinato di temporeggiare sino alla sua uscita dal carcere.

La difesa ha tentato di azzerare il valore della dichiarazioni del Lauro, argomentando circa la riconosciuta non credibilità del collaboratore nell'ambito di altri procedimenti in esito ai quali gli imputati, accusati proprio dal Lauro, sono stati assolti (a tal fine sono state acquisite agli atti alcune sentenze definitive); tale dato storico è innegabile, ma da esso non può derivare una sorta di automatica

⁵ smentita da Dominici

elisione della credibilità generale del contributo collaborativo del Lauro il quale in numerosi altri procedimenti è stato ritenuto pienamente credibile tanto da essere utilizzato nelle motivazioni di responsabilità di soggetti condannati ormai definitivamente all'ergastolo.

E' inutile ribadire che la vexata questio della credibilità di un collaboratore va esaminata caso per caso con riferimento cioè ad ogni singola parte della sua narrazione sia sotto l'aspetto oggettivo (del fatto storico narrato) sia sotto l'aspetto soggettivo (dei soggetti accusati); chiariremo meglio nel corso della motivazione in quali termini le dichiarazioni del Lauro risultano credibili e quale parte, invece, di esse non ha trovato riscontro esterno, idoneo a confermare l'affermazione di responsabilità dell'imputato, pronunciata in primo grado.

18 Barreca: Freda

Concordemente al Lauro, Barreca Filippo, aderente all'omonimo gruppo nel cartello destefaniano, ebbe personale e diretta conoscenza del Romeo, inserito a sua volta nel gruppo di Paolo De Stefano, ma a differenza del Lauro, egli ebbe modo di intrattenere rapporti più intensi proprio a cagione dell'adesione al medesimo cartello" ed in modo privilegiato in occasione del supporto fornito a seguito della fuga di Franco Freda da Catanzaro.

In tale episodio la sua partecipazione alla "protezione" del Freda era derivata proprio dagli stretti legami che egli vantava con Paolo De Stefano e dalla massima fiducia che quest'ultimo nutriva verso di lui.

Egli dichiarava di avere una conoscenza del gruppo De Stefano e dei suoi accoliti da epoca molto antica ("anni '65-68"), vantando una particolare amicizia con Giovanni De Stefano, fratello di Paolo, ucciso con modalità eclatanti presso il Roof Garden nel pieno centro di Reggio Calabria.

19 Barreca: Romeo

- VICINO AI DE STEFANO**
- PACIERE**
- AGGRESSIONI**
- APPOGGI ELETTORALI**

Egli era a conoscenza della "vicinanza" al gruppo destefaniano del Romeo, del suo ruolo di "paciere" nel corso delle trattative per la pacificazione, degli attentati programmati ai suoi danni e degli appoggi elettorali che le cosche mafiose gli offrivano nel corso delle varie competizioni elettorali ("*Romeo era un personaggio che era molto vicino al gruppo dei De Stefanonella pacificazione so che ha avuto un ruolo importante pure.... ha avuto un ruolo di paciere nella contrapposizione dei due clan da quello che mi diceva Rosmini nel carcere di Palmi perchè certamente non è che Paolo Romeo era un personaggio.. Paolo Romeo era un personaggio di primo piano all'interno della politica perchè*

era molto vicino al gruppo De Stefano. So che già nel 1989, tornando un pochino indietro, nell'89 mi ha chiamato a me Francesco Ficara e mi disse a chi votavamo noi di Bocale e Lazzaro, dice a chi portavamo alle elezioni nel consiglio regionale, perchè loro stavano, diciamo, hanno avuto la..., stavano portando avanti Paolo Romeo, come gruppo Latella, intendo diresi trattava delle elezioni regionali del 1990.... è venuto personalmente Ciccio Ficara da me a dirmi che loro si stavano interessando come gruppo, diciamo, dei Latella a portare avanti l'onorevole Paolo Romeo o meglio l'avv. Romeoda quello che io ho saputo dovevano uccidere l'avv. Romeo il gruppo, diciamo, Rosmini, Araniti, Serraino, Condello perché era, diciamo, molto vicino al gruppo De Stefano e quindi era persona d'intralcio alle attività che andavano a svolgere loro... questo nel 1990, l'ho saputo direttamente da Pasquale Condello e da Araniti Santo ud. del 16.1.1997).

20 Iero: aggressioni vicino ai De Stefano

Anche Iero Paolo, dopo avere confessato la sua adesione alla cosca Rosmini-Serraino in lotta con il gruppo dei destefaniani, ricordava che il Romeo, era stato una vittima designata dalla sua cosca in quanto vicino proprio a quel gruppo.

E' chiaro che l'agguato non venne mai realizzato, ma ciò non impedisce di utilizzare tale indicazione, pur generica, nel contesto delle altre emergenze a carico dell'imputato e provenienti da altri collaboratori che hanno riferito di questi progetti di eliminazione di un soggetto pericoloso, quale era ritenuto il Romeo, non certamente per le sue capacità "di fuoco", ma per i suoi "contatti pubblici", ritenuti evidentemente, pericolosi tanto quanto le potenzialità di un avversario armato.

Si è pur sostenuto da parte della difesa, anche attraverso testimonianze, che l'imputato non aveva mai adottato particolari sistemi di cautela per la propria incolumità, ma ciò non può determinare automaticamente una qualificazione di mendacio di quel racconto bensì la constatazione che il Romeo non nutriva specifici timori per proprie convinzioni personali, rivelatasi, a distanza di tempo ed alla luce del narrato dei collaboratori, destituite di fondamento.

21 Omicidio Ligato: Causale

22 SCOPELLITI:

- ADESIONE ROMEO AI DE STEFANO**
- AGGIUSTAMENTO PROCESSI**
- APPOGGI ELETTORALI**

Altro collaboratore, Scopelliti Giuseppe, braccio destro del boss Imerti

Antonino (particolarmente informato dell'organigramma della propria e dell'altrui cosca, per come valutato positivamente in molti altri processi), riferiva della adesione del Romeo al gruppo del De Stefano e dell'intervento che questo realizzava per "aggiustare i processi" nell'interesse della sua cosca. Dopo la pacificazione, nel 1991 egli era stato interpellato personalmente affinché sostenesse nella campagna politica il Romeo che sino a quel momento era stato un loro avversario. Tale indicazione politica gli era giunta, all'epoca, in carcere ed era proveniente dal latitante Condello Pasquale il quale insieme ad Antonio Imerti aveva avuto un incontro diretto con il Romeo.

23 *Gregorio: Appoggi Elettorali*

Giuseppe Gregorio, esponente del clan mafioso dei Bellocchio di Rosarno e scomparso il 1° marzo 1997, aveva dichiarato al P.M. in data 25.11.1996 (il relativo verbale è stato formalmente acquisito agli atti del dibattimento) di avere avuto contatti a fini elettorali nel 1992 con il Romeo il quale gli aveva personalmente riferito di essere andato più volte in Rosarno insieme al boss Paolo De Stefano per incontrare il capo della cosca Pesce, Giuseppe Pesce durante la sua latitanza.

24 *Pino: Romeo amico dei De Stefano*

Anche alcuni collaboratori provenienti da realtà territoriali lontane da Reggio Calabria, come quelle del cosentino, avevano avuto modo di conoscere il Romeo venendo a conoscenza della sua adesione al gruppo De Stefano; Francesco Pino, capo dell'omonimo gruppo, operante in Cosenza, narrava nel contesto della vicenda S.A.R. (che sarà esaminata nei dettagli più avanti), di avere saputo da Giorgio Benestare (condannato quale appartenente al gruppo De Stefano) che il Romeo era "un loro amico" secondo quella terminologia mafiosa che sta ad indicare la vicinanza di un soggetto ad una consorteria mafiosa.

25 *Magliari: Romeo "Garante Mafioso"*

Sempre nell'ambito del narrato riferentesi alla vicenda S.A.R. altro boss di Altomonte (CS), Alberto Magliari riferiva di avere conosciuto personalmente il Romeo il quale proprio nella predetta vicenda estorsiva aveva svolto la funzione di "garanzia mafiosa" nel corso dello svolgimento di un suo incontro a RC con l'imprenditore Montesano.

26 *Mancini – Licandro – Mallamaci*

Nel corso del dibattimento di primo grado sono stati esaminati numerosi esponenti politici (Giacomo Mancini- ex segretario nazionale del P.S.I. e ministro, Agatino Licandro- ex sindaco di Reggio Calabria, Benedetto Mallamaci- ex assessore regionale) i quali avevano avuto modo di conoscere per motivi connessi proprio alla loro funzione pubblica il Romeo il quale risultava *notoriamente vicino ad organizzazioni di natura mafiosa* " (dich. Mancini del 10.4.1992) ed era solito farsi accompagnare nelle campagne elettorali da noti esponenti dei clan mafiosi.

L'assessore regionale Mallamaci (deceduto nelle more del processo) aveva dichiarato al P.M. di avere avuto modo di sperimentare personalmente i metodi intimidatori ed arroganti del Romeo, entrato a far parte del suo partito, il PSDI, dopo una militanza nel M.S.I., e di avere avuto conoscenza dei legami del Romeo con l'Avv. Giorgio De Stefano e con la famiglia De Stefano in generale che lo aveva sostenuto nelle elezioni politiche a deputato.

27 *Gulla': Romeo vicino ai De Stefano*

Anche il teste Gullà Giovanni, già facente parte della cosca Araniti di Sambatello di Reggio Calabria, riferiva di stretti legami della cosca De Stefano con l'estrema destra politica attraverso Romeo Paolo, già da quando questo era studente universitario e presidente della "Giovane Italia".

28 *Albanese: eversione e ndr*

Ancora di legami della cosca De Stefano con la destra eversiva narrava Giuseppe Albanese secondo quanto riferitogli da Pierluigi Concutelli il quale, in un periodo di soggiorno a Reggio Calabria, aveva avuto incontri diretti con i fratelli Paolo ed Orazio De Stefano e con il Romeo.

29 *Izzo: Freda*

A sua volta Angelo Izzo, facente parte del "Fronte Nazionale" e di "Avanguardia Nazionale", era a conoscenza dell'inserimento del Romeo nella cosca De Stefano che aveva seguito tutta l'operazione per la fuga di Franco Freda da Catanzaro proprio attraverso il Romeo, per come riferitogli dallo stesso Freda.

30 *Concutelli: eversione e ndr*

I collegamenti tra il gruppo De Stefano e la destra eversiva risultavano, ancora, dalle dichiarazioni di Pierluigi Concutelli il quale narrava di un periodo di soggiorno a Roma, presso una abitazione che era nella disponibilità di Stefano Delle Chiaie, durante il quale aveva conosciuto Paolo De Stefano, "ospite" nella medesima casa a cagione del suo stato di latitante, insieme ad altri esponenti della destra estremista.

Tale dato è particolarmente significativo della totale fiducia di cui il De Stefano godeva negli ambienti eversivi sino al punto da essere ospite in uno dei covi che, all'epoca, erano connotati dalla massima segretezza ed inaccessibilità a componenti estranee.

31 *connubio De Stefano – eversione – fuga Freda*

La evidente coincidenza degli interessi del gruppo De Stefano (sarebbe davvero riduttivo e contro ogni logica mafiosa, che è essenzialmente logica di gruppo, parlare di semplici simpatie ideologiche del boss) con i programmi eversivi della destra ha trovato esplicazione nell'episodio della fuga di Franco Freda, noto terrorista di estrema destra dal suo domicilio obbligato in Catanzaro, che è stato oggetto di espliciti riferimenti da parte di Barreca Filippo, diretto responsabile dell'ospitalità garantita al Freda durante la prima fase del suo soggiorno in Reggio Calabria.

Il terrorista era fuggito da Catanzaro in epoca compresa tra la fine del mese di settembre 1978 ed i primi giorni del mese di ottobre dello stesso anno per venire, poi, arrestato in Costarica in data 20.8.1979 mentre era in possesso del passaporto intestato a Mario Vernaci.

Già nell'immediatezza dei fatti erano risultate evidenti prove della partecipazione al fatto del Romeo il quale era stato arrestato quale imputato di favoreggiamento personale in data 11.1.1980; il relativo procedimento penale, trasferito per competenza innanzi alla Corte di Assise di Roma, era stato definito nei confronti del Romeo con sentenza di non doversi procedere per sopravvenuta prescrizione a seguito della concessione delle circostanze attenuanti generiche (vds sentenza del 28.5.1990 nel proc. contro Addis Mauro + 147, fol. 1038 e segg., laddove si evidenzia che "*la responsabilità dell'imputato è conclamata da tutte le risultanze processuali... risulta ampiamente provata l'attività da costui svolta a favore del Freda per procurare allo stesso i necessari documenti per stabilirsi in Costarica*").

Il collaboratore Barreca riferiva che personalmente Romeo Paolo insieme a Martino Paolo gli aveva richiesto di ospitare il Freda presso la sua abitazione in Pellaro ove egli aveva realizzato un nascondiglio particolarmente sicuro; la richiesta era motivata dai particolari rapporti di fiducia che esistevano tra il suo gruppo mafioso ed il gruppo dei De Stefano. Durante il periodo di permanenza del Freda in Pellaro, durato circa quattro mesi, il Romeo, il Martino e De Stefano Giorgio erano andati più volte a far visita al brigatista il quale aveva instaurato dei buoni rapporti con il boss Barreca tanto da intrattenersi con lui su argomenti

particolarmente delicati, quali la strage di Piazza Fontana e l'attentato alla banca dell'agricoltura di Milano. Egli aveva provveduto a registrare alcune conversazioni avute con il Freda, consegnando, poi, il relativo nastro a Paolo Martino. Freda in quel periodo aveva anche fondato una loggia massonica in Reggio Calabria con finalità eversive alla quale aveva aderito il Romeo.

Dal nascondiglio in Pellaro, il Freda era stato, poi, trasferito presso l'abitazione di Vadalà Carmelo dallo stesso Barreca insieme al Romeo ed al Martino; prima di andare via il Freda gli aveva consegnato una lettera manoscritta diretta al boss Paolo De Stefano per ringraziarlo dell'ospitalità ricevuta. Tale lettera era stata dallo stesso Barreca consegnata al vice questore, Mario Canale Parola, nel contesto delle confidenze fatte al funzionario di Polizia circa quell'ospite "particolare" che aveva trovato rifugio presso la sua abitazione.

Tutte queste indicazioni del Barreca hanno trovato riscontro diretto nelle indicazioni del funzionario predetto il quale, esaminato nel corso del dibattimento di I° grado, aveva confermato che il collaboratore gli aveva narrato della latitanza del brigatista, favorita in quel contesto anche da Paolo Romeo, consegnandogli una lettera scritta personalmente dal Freda, per come si poté accertare attraverso una verifica fatta dalla Polizia scientifica mediante una comparazione con uno scritto proveniente dallo stesso Freda ed acquisito nel corso del processo celebratosi a Catanzaro per la strage di Piazza Fontana. Tale missiva, pur mancante della parte relativa all'indirizzo, era stata firmata da tale Giorgio (nome di battaglia del Freda e da lui stesso riconosciuto all'udienza del 3.6.1999, come suo secondo nome, utilizzato dai familiari e dagli amici intimi) ed era chiaramente diretta al boss Paolo De Stefano, all'epoca detenuto, al quale si auguravano tempi migliori, ringraziandolo per l'ausilio prestato in quel frangente.

Proprio grazie ad alcune intercettazioni effettuate sull'utenza esistente presso lo studio legale del Romeo fu possibile all'epoca rintracciare il Freda in Costarica e procedere alla sua cattura. Lo stesso Freda fornì elementi inequivocabili circa il periodo di permanenza a Reggio Calabria attraverso alcuni appunti ritrovati presso il suo domicilio al momento del suo arresto (nella sua agenda era annotato il nome di Filippo Barreca con l'indicazione della località Bocale ove effettivamente è sita l'abitazione del collaboratore nonché il nome di tale Carmelo con la specificazione dell'indirizzo, via Trento n.3, e del numero di telefono, riferentesi, per come dichiarato dal teste, cap. Di Fazio, al Vadalà Carmelo che aveva ospitato il Freda dopo il Barreca; in numerosi altri appunti si leggeva il nome di Paolo con la specificazione dei vari contatti telefonici avuti, anche attraverso la moglie del Paolo, tale Linni, risultata essere la moglie di Paolo Romeo; sempre nella sentenza Addis + altri, fol. 1039, l'estensore spiega che *"sono probabilmente rilevanti le numerose annotazioni risultanti dall'agenda sequestrata al Freda dalle quali emerge che il medesimo ha intrattenuto con costui-Romeo- frequenti contatti. Basti richiamare l'annotazione che compare sotto la data del 28.6.1979, ove il Freda punta di avere parlato con Linny -moglie del Romeo- invitandola a lasciare comunicazione per Paolo e le altre....folii 7settembre, 18,19,20,21 giugno, 20 e 21 luglio, 10 e 11 agosto dell'agenda 1978 nonché a folio 28 giugno dell'agenda 1979, relativi all'acquisizione di documenti per fare ottenere al Freda, sotto le false generalità del Vernaci, lo status del residente in Costarica"*).

Altro riscontro obiettivo al narrato del Barreca è derivato dal rinvenimento

all'interno della sua abitazione di un sicuro nascondiglio, difficilmente individuabile dalle Forze di Polizia e quindi idoneo a proteggere un personaggio come il Freda (vds esame del teste Gerardi Rocco).

Contributo conoscitivo di eguale contenuto proveniva dal collaboratore Lauro il quale, attraverso fonte diversa e cioè Vernaci Giuseppe, cugino del boss Paolo De Stefano, aveva saputo che Franco Freda era stato condotto a Reggio Calabria da Paolo Romeo e Giorgio De Stefano e successivamente nascosto presso l'abitazione di Barreca Filippo in una prima fase ed in quella di Vadalà Carmelo in un secondo momento.

A sua volta Michele Ierardo, collaboratore proveniente dal "locale" di Melito Porto Salvo, località vicina a Pellaro, riferiva di avere avuto modo di incontrare Franco Freda a casa del Barreca in occasione di una cena, ricevendo notizia da quest'ultimo circa il ruolo avuto nella vicenda da Paolo Romeo.

Ancora Stefano Serpa, il quale aveva lavorato alle dipendenze del Barreca, aveva avuto modo di incontrare il Freda, constatando personalmente che il Romeo andava spesso a fargli visita.

All'esito dell'esame di tutte le emergenze probatorie prima indicate, risulta totalmente condivisibile la valutazione effettuata dal giudice di prime cure circa la certa partecipazione del Romeo nel contesto di quella sua adesione al gruppo mafioso De Stefano cui egli era contiguo; si badi bene non si è trattato di una vicenda personale di colorazione esclusivamente politica (come si è sostenuto da parte della difesa) con esclusione di ogni possibile risvolto di natura mafiosa, poiché non è stato un fatto realizzato da esponenti politici (istituzionali o devianti, poco importa), avulso dalla realtà mafiosa locale, bensì di una situazione contingente particolarmente difficile di un esponente della destra eversiva il quale si è rivolto ad un clan mafioso reggino per ottenere protezione e rifugio. ⁶ E' stato il clan reggino, a sua volta, a servirsi di altro soggetto affidabile e vicino alla organizzazione per realizzare il progetto richiesto. Ciò si trae in maniera inconfutabile dal contenuto della lettera sulla quale hanno riferito il Barreca ed il vice questore Canale Parola: la missiva mirava a ringraziare il capo cosca per il suo intervento e non certo il Romeo il quale aveva semplicemente fatto la parte del sostegno in fase esecutiva attraverso i suoi personali contatti con Filippo Barreca, boss di Pellaro, località ove egli, tra l'altro, era residente, su chiaro interpellò del De Stefano.

Si è trattato di un momento storico in cui gli interessi di un soggetto, portatore di ideologie estremiste, hanno trovato negli interessi di un gruppo mafioso una corrispondenza, fondata su una possibile, futura utilità conseguente a tutta l'operazione realizzata attraverso sostegni diversi, ma sempre di natura mafiosa.

Se la vicenda si fosse esaurita nella ristretta cerchia dei sostenitori ideologici del Freda, davvero nessun argomento avremmo potuto utilizzare a carico del Romeo nel contesto dell'imputazione, ma così non è stato poiché proprio l'intervento personale del capo cosca e di altri accoliti della medesima cosca e di mafiosi di gruppi vicini come Filippo Barreca legittima la conclusione che l'episodio si realizzò nel contesto di uno specifico disegno, temporalmente determinato, della cosca De Stefano-Tegano con l'ausilio di un personaggio disponibile come Romeo Paolo.

⁶ quale apporto alla cosca?

Numerosi collaboratori, peraltro, hanno espressamente riferito di un interesse del gruppo De Stefano ad una certa svolta politica sino a nutrire una palese speranza verso un eventuale golpe; non si tratta di fantapolitica, come più volte eccepito dalla difesa, ma di semplici indicazioni afferenti una realtà ormai innegabile sulla scorta delle numerose pronunzie giurisdizionali che hanno riconosciuto in alcuni episodi il nefasto legame esistente tra politica e mafia in uno scambio utilitaristico di dare ed avere.

L'ideologia politica del Romeo, sempre orientata a destra sin dai tempi degli studi universitari che, poi, lo hanno portato ad essere eletto negli organi del Comune di Reggio Calabria e alla Camera dei Deputati (prima nel partito M.S.I. e poi nell'altro partito P.S.D.I.), contestualmente agli stretti legami con il gruppo De Stefano, avevano certamente contribuito alla sua partecipazione alla vicenda Freda.

32 *la militanza politica*

Si è negato insistentemente da parte della Difesa ogni collegamento tra le idee politiche che muovevano il Romeo e quelle portate dagli estremisti di destra, identificati nelle componenti di "Ordine Nuovo" o "Avanguardia Nazionale" sicché nessuna partecipazione ideologica poteva nutrire il Romeo rispetto alla vicenda personale del Freda.

Tali asserzioni sono state smentite dalle dichiarazioni di un teste, esaminato nel corso del dibattimento di I° grado su richiesta della difesa, che, peraltro, collaborante non si può proprio definire, il marchese Felice Genovese Zerbi, il quale, componente prima del "Fronte Nazionale" del principe Valerio Borghese e poi di "Avanguardia Nazionale", ha riferito di personali contatti avuti con Freda durante il suo soggiorno a Catanzaro nel corso dei quali il brigatista gli chiese un intervento di sostegno per una fuga da quel luogo ("*mi ha chiesto aiuto per una sua eventuale fuga. Io gli ho dato la mia disponibilità*"). Le visite (2-3) fatte da Genovese Zerbi al Freda erano dettate da una identità ideologica tra l'organizzazione di appartenenza del marchese e quella del brigatista ("*In seguito Freda è stato vicino, non proprio dentro l'Ordine Nuovo, ma comunque ideologicamente la sua posizione era identica a quella di Ordine Nuovo*", ud. 9.7.1998).

Lo stesso Freda, seppur in forma molto blanda e con termini che volevano escludere ogni partecipazione ideologica del Romeo, ammise che quest'ultimo era stato interessato alla sua vicenda da alcuni amici quando si pose il problema della necessità della sua fuga a seguito di notizie afferenti l'esito "predeterminato ed imposto" del suo processo a Catanzaro (*il presidente era entrato nell'ordine di idee di emettere una determinata decisione di condanna nei miei confronti da una serie di pressioni.... venuto a sapere di questa confidenza, io mi rivolsi a questi amici e questi amici si rivolsero per avere lumi giuridici e lumi operativi, credo, all'Avv. Romeo, ud. 3.6.1999).*

Per motivi contingenti che avevano determinato una caduta della fiducia nutrita dal Freda verso il marchese, la fuga da Catanzaro venne, poi, realizzata da soggetti diversi i quali, chiaramente, nutrivano gli stessi ideali del Genovese Zerbi

ed implicitamente del Freda.

Non si spendono energie di uomini e mezzi per assicurare fuga e protezione ad un brigatista, mettendo a repentaglio la sicurezza di accoliti di un gruppo mafioso (si pensi allo spiegamento di Forze di Polizia all'epoca attuato per catturare il brigatista) se non per identità di ideologie che garantiscano il soddisfacimento di interessi.

33 *quali sono i fatti antecedenti il 1979 che consentono di affermare la vicinanza di romeo al gruppo De Stefano*

Un boss mafioso, quale era Paolo De Stefano, ben difficilmente avrebbe posto la propria organizzazione (attraverso il Romeo, Giorgio De Stefano, Filippo Barreca e poi Carmelo Vadalà) a disposizione di un brigatista in mancanza di un proprio tornaconto personale che, dato il momento storico, coincideva perfettamente con i programmi eversivi del Freda.

Tranne a voler sostenere che la cosca De Stefano era una organizzazione molto simile agli istituti delle suore di carità che aiutava per puro spirito umanitario i soggetti momentaneamente in difficoltà, ora Freda ora, l'imprenditore Montesano, come vedremo in seguito.

Nel corso della narrazione della fuga e successiva custodia del Freda, il collaboratore Barreca ha fatto riferimento ad altro soggetto, tale Martino Paolo, vicino al clan De Stefano oltre che legato ad alcuni componenti da rapporti parentali; i contatti Romeo-Martino hanno costituito oggetto di specifica trattazione nella sentenza impugnata a cagione della deducibilità da essi di cointeressenze illecite nel settore delle operazioni immobiliari.

34 *rapporti Romeo - Martino*

L'esistenza di rapporti tra l'imputato ed il Martino, originariamente anch'egli imputato di appartenenza al gruppo De Stefano e di partecipazione ad un episodio omicidario, sono stati concordemente indicati da più collaboratori ((Barreca, Lauro), ma anche da testi qualificati come l'ispettore di P.S. Eportentosi nonchè da documentazione sequestrata allo stesso Martino.

E' pertanto, innegabile, al di là della qualificazione come esclusivamente "professionale" del rapporto che il Romeo aveva con il Martino in ragione cioè della professione di legale del primo (a riprova di ciò ci sarebbe una nomina dell'Avv. Romeo da parte del Martino dopo il suo arresto in data 24.7.1990 per traffico di stupefacenti, revocata, però, il 13 settembre successivo), si deve prendere atto dell'intervenuta assoluzione del Martino dalle contestazioni mossegli per cui ogni collegamento con lui e con i loschi traffici nel settore immobiliari possono trovare spiegazione in situazioni di illegalità, scissi da ogni collegamento con la cosca De Stefano.

Altra vicenda significativa della adesione in termini di contributo e sostegno fattuale al gruppo De Stefano da parte del Romeo è stata quella che ha visto la partecipazione di operatori economici reggini e componenti della mafia e della politica cosentina.⁷

L'affare S.A.R., per come sostiene la difesa *“con assoluta tranquillità nasceva come una normale vicenda di corruzione politica amministrativa”*, che vedeva coinvolti l'USL n. 9 di Cosenza e l'imprenditore Montesano Nicola, interessato alla aggiudicazione della gara per la fornitura delle mense ospedaliere cosentine (concretizzatasi, poi nella delibera n. 1468 del 4.8.1989).

Il collaboratore Francesco Pino, capo dell'omonimo gruppo, riferiva di essere stato contattato da Giuseppe Tursi Prato (all'epoca presidente del comitato di gestione dell'U.S.L. n. 9) al fine di garantirgli sostegni elettorali nella campagna per le elezioni regionali del 1990 (nella lista del P.S.D.I.), ricevendo, quale corrispettivo, la partecipazione ad una tangente di un miliardo e cento milioni che il Montesano avrebbe versato per l'aggiudicazione dell'appalto con l'USL n. 9 per i servizi di ristorazione dell'ospedale civile

Dopo l'elezione del Tursi (ottenendo circa otto mila voti), egli aveva chiesto la corresponsione della sua quota della tangente, venendo, così, informato che erano sorti problemi che doveva risolvere personalmente mettendosi in contatto con i soggetti di Reggio Calabria. A tal fine il Tursi aveva cercato di contattare telefonicamente, senza riuscirvi, Paolo Romeo il quale era a conoscenza dell'affare ed aveva presentato personalmente il Montesano al Tursi (*mi presentai a Tursi Prato per chiedere la quarta parte della somma pattuita a titolo di tangente... il Tursi Prato mi risponde che loro avevano intascato solamente 400 milioni e doveva chiamare Reggio Calabria per sollecitare il seguito del pagamento. Davanti a me fa un numero di telefono di un certo signor Romeo e non lo trova.... il signor Romeo che vedo in televisione, a dire di Tursi era la persona che aveva portato l'affare, diciamo, e aveva presentato al signor Montesano, proprietario della S.A.R. di Reggio Calabria.... ha fatto due volte il numero di telefono, ma non è riuscito a rintracciarlo*).

Attraverso altro personaggio locale, tale Di Dio, responsabile della S.A.R. su Cosenza, il Pino aveva avuto un incontro con Benestare Giorgio, nipote di Mimmo Tegano, il quale gli aveva fissato un appuntamento per quel pomeriggio in Piazza Europa di Cosenza (*“mi reco all'ospedale di Cosenza ... e trovo l'ufficio del signor Di Dio dico, siccome rientro a Reggio Calabria, se vuoi fissarmi un appuntamento con il signor Montesano, Di Dio mi chiese se c'erano problemi, gli ho detto, non, no, devo comunicare con il signor Montesano. Ci salutiamo ed io vado via. L'indomani viene a Cosenza il nipote di Mimmo Tegano. ... dovrebbe chiamarsi Benestare.... e mi comunica che alle quattro, alle 16,00 pomeridiane mi sarei recato in Piazza Europa perchè veniva il signor Di Dio e avremmo chiarito tutta la vicenda”*); nel corso dell'incontro, realizzato all'interno di un appartamento alla presenza di due soggetti a lui sconosciuti, egli

⁷ Nella vicenda quale contributo avrebbe fornito Romeo, con la sua condotta alla cosca De Stefano? La stessa infondata ricostruzione dei fatti della sentenza pone Romeo sostenitore degli interessi di Tursi Prato e compagni contro gli interessi di Montesano Benestare e quindi De Stefano – Tegano.

aveva discusso con il Montesano del pagamento della sua quota di tangente, ricevendo precise garanzie in ordine al pagamento di duecento milioni. Successivamente era sopraggiunto anche il Tursi che si era impegnato a risolvere i problemi amministrativi successivi alla delibera avverso la quale era stato presentato ricorso al T.A.R..

Successivamente, aveva ricevuto la somma pattuita in due rate: la prima, consegnatagli personalmente sempre dal nipote di Mimmo Tegano (Benestare Giorgio) al quale chiese notizie sul Romeo di cui gli aveva parlato il Tursi Prato, ricevendo così garanzia che si trattava di "un amico ", e la seconda tramite una ditta di Cosenza (*"Dopo qualche giorno il dottor Montesano mi ha mandato cento milioni liquidi e il nipote di Mimmo Tegano gli ho domandato di questo Romeo e il nipote di Tegano mi disse: -è un amico nostro-... intendeva dire che era un amico loro.... con nipote di Tegano io mi sono limitato a chiedere informazioni, diciamo, se questa persona, era una persona seria, e mi confermò, dice, -è un amico nostro"* ud 4.10.1996).

Nessun commento può essere fatto sul significato che al termine "serietà" attribuiva il boss di Cosenza che si sentì rassicurato dall'indicazione che quella persona fosse legata da vincoli di "amicizia" con la cosca cui apparteneva il Benestare.

Altro collaboratore, Magliari Alberto, boss della zona di Altomonte (CS), riferiva, all'udienza del 24.6.1997 (erroneamente nella sentenza di primo grado è indicata la data del 24.6.1996), di avere sostenuto nella campagna elettorale del 1992 Paolo Romeo, facendogli ottenere molti voti nella zona territoriale di "sua competenza"; nel corso di quella campagna aveva anche organizzato un incontro presso l'hotel Barbieri fra il Romeo ed altri componenti della sua cosca. Dopo la vittoria elettorale egli si era recato a Reggio Calabria presso la segreteria politica del Romeo ove aveva incontrato Tursi Prato, altro politico a lui già noto, il quale insieme al Romeo si recò presso un latitante della famiglia Tegano per ringraziarlo per il sostegno elettorale.

Sempre nel 1992, il Tursi Prato lo aveva contattato al fine di aiutarlo ad ottenere l'adempimento del pagamento di una tangente di seicento milioni da parte dell'imprenditore Montesano.

A tal fine aveva organizzato insieme al Romeo un incontro a Reggio Calabria presso lo stabilimento balneare "L'Oasi" di proprietà del Montesano; egli ed il Tursi si erano intrattenuti con il Montesano per sollecitare il pagamento della tangente mentre il Romeo parlava un pò più lontano con la moglie del Montesano.

La presenza del Romeo aveva una funzione di c.d. "garanzia mafiosa" in ragione della "trasferta" effettuata dal boss di Altomonte in un territorio ricadente nella competenza di altra cosca mafiosa reggina per trattare un affare delicato come una richiesta di tangente.

La vicenda narrata dai due collaboratori in termini perfettamente coincidenti ha trovato riscontro obiettivo nella documentazione acquisita e relativa alla delibera n. 1468 del 4.8.1989 con la quale la ditta SAR. aveva ottenuto l'aggiudicazione per il servizio di ristorazione dei nosocomi cosentini.

L'aggiudicazione veniva, però, annullata dal T.A.R. con sentenza n.640 del 25.7.1994 a seguito di ricorso avanzato da una delle società escluse, con la quale si ordinava all'U.S.L. di indire un'altra gara. Nelle more tra la proposizione del ricorso e la decisione, il servizio di ristorazione era rimasto in capo alla S.A.R.

La vicenda S.A.R. è stato oggetto di specifica contestazione nell'ambito del procedimento penale n. 1473/95 R.G.N.R.D.D.A. a carico di Mancini Giacomo più altri quale violazione degli artt. 110, 319, 353 c.p. (capo E della rubrica dell'ordinanza di custodia cautelare a carico di Tursi Prato, nella quale si evidenziava che " *tra i vari soggetti interessati iniziale pattuizione..... a tale pattuizione era seguita la dazione di alcune somme... successivamente era maturata in capo al Montesano la volontà di ritirarsi dagli accordi... e solo dopo l'incontro di Cosenza alla presenza del Pino e del Benestare, si perveniva a nuove intese, puntualmente rispettate*", individuando così due momenti del fatto storico " *uno iniziale che vedeva la partecipazione del Montesano, del Trento, del Tursi Prato e del Palmieri, d'appresso esteso al Pino e uno successivo che vedeva la partecipazione del Montesano, del Tursi, del Pino, del Benestare e, verosimilmente del Di Dio*", nello stesso capo d'imputazione si piegava che i partecipanti al fatto delittuoso si erano avvalsi della *garanzia personale offerta dal boss mafioso Pino Francesco, il quale intervenne nell'accordo proprio onde consolidare e garantire i patti stabiliti tra i citati indagati, assicurando la propria protezione sulla gestione dell'affare anche nei confronti di altre consorterie criminali....*").

Le censure difensive sulla esistenza di prove sulla partecipazione della cosca De Stefano- Tegano alla vicenda in esame sono smentite proprio dalla presenza di Giorgio Benestare (già condannato quale accoscato al predetto gruppo) nel momento critico dell'affare, quando cioè mafia e politica cosentina, all'unisono si muovevano per ottenere l'adempimento di quanto dovutogli.

Se l'affare avesse riguardato esclusivamente il Montesano senza cointeressenze della cosca reggina ben difficilmente quest'ultima avrebbe inviato propri sodali per risolvere la vertenza.

E' chiaro che una pretesa di quella natura conseguente ad un grave inadempimento avrebbe potuto causare conseguenze di portata rilevante da evitare proprio attraverso l'intervento proficuo di soggetti che avevano capacità e prestigio.

A quest'ultima categoria apparteneva certamente il Romeo, politico che aveva frequentato gli ambienti politici (attraverso Tursi Prato) e mafiosi (attraverso Magliari) del cosentino e che risultava vicino, altresì, a quella cosca (De Stefano-Tegano) che mandò alla fine a Cosenza un suo accoscato (il Benestare) per pagare una parte della quota di spettanza a Francesco Pino.⁸

E che il Romeo non abbia svolto il ruolo di ignaro ospite, gentile e cortese, della famigerata coppia Magliari-Tursi (per come vorrebbe egli far intendere nelle dichiarazioni rese a dibattimento, spiegando che il suo ruolo sarebbe consistito soltanto nel fare da cicerone all'inesperto Tursi Prato) si deve detrarre dalla inverosimiglianza ed illogicità di una presenza "estranea" ad un incontro in cui si discute del pagamento di tangenti da parte di mafiosi pericolosi come il Magliari.

Come per la vicenda prima esaminata e riguardante il Freda, anche in questa si rileva una commistione di interessi politici, mafiosi ed economici che hanno unito in un accordo articolato varie componenti della società calabrese (distinte astrattamente in rispettabili e non rispettabili).

Il programma di una cosca mafiosa, comprendente anche le più comuni

⁸ Benestare va a sostegno del Montesano

finalità estorsive può trovare, a volte, realizzazione o superare contingenti problemi proprio grazie al rapporto di simbiosi che ha ormai stabilmente fissato con quella parte delle forze politiche che non disdegna di appoggiarsi ad una locale consorteria mafiosa per interessi elettorali e non disdegna, parimenti, di offrire il proprio appoggio alla stessa consorteria in situazioni di necessità.

Nella vicenda estorsiva che ha avuto come protagonista la S.A.R. si è reso esplicito, parimenti, un altro aspetto appartenente al notorio giudiziario ed attinente la regolamentazione dei rapporti tra cosche mafiose, fondata su rigide garanzie a protezione della competenza territoriale.

Un capo-cosca cosentino insieme al suo "compare politico" non poteva avere accesso nel reggino con il precipuo scopo di chiedere l'adempimento del pagamento del quantum di una estorsione senza idonee garanzie, realizzate attraverso preliminari contatti con personaggi che tali garanzie potevano concedere cui doveva seguire una esposizione personale di qualcuno che avrebbe dovuto presenziare all'incontro. E se Tursi Prato telefonava al Romeo innanzi al Pino per risolvere "la vertenza" (il Pino veniva, poi, a sapere dal Benestare che il Romeo era "un amico") e se Magliari riferiva di legami di riconoscenza del Romeo con la famiglia Tegano all'esito della sua elezione se ne deve dedurre che proprio il Romeo rappresentava il personaggio che, su disposizione della cosca De Stefano-Tegano, competente per la zona di Pentimele ove si sarebbe svolto l'incontro, doveva ad esso assistere, garantendo l'incolumità dei partecipanti (significative sono le parole del Magliari quando ha sostenuto che *"Tursi Prato a me mi parlò che aveva un problema di riscuotere seicento milioni su Reggio Calabria e essendo Tursi Prato a conoscenza delle mie amicizie anche in Sicilia su Catania con il cognato di Nitto SantaPaola.. mi ha chiesto se potevo intervenire, ho detto guarda Pino ci ho detto, siccome su Cosenza c'è Franco Pino che non si può fare, se era una cosa fuori regione, al limite si poteva interpellare queste persone, ma io posso fare altro che parlarne con Franco Pino.... ho detto a Tursi Prato perchè non parli con l'Avv. Romeo, chissà lui su Reggio può quando si va in un posto si va prima da una persona che è riconosciuta a livello di ndrangheta nella zona.. perchè l'Avv. Romeo, a come mi ha detto Tursi Prato, era una persona ben vista da alcuni personaggi reggini ed allora io mi sentivo cioè con l'avvocato Romeo, mi sentivo a casa mia, cioè se no, non sarei andato di spontanea mia volontà dal dott. Montesano e... non è che dice stavo andando a Roma o a Milano o fuori regione, dice al Nord, stiamo andando a Reggio Calabria cioè in un posto andare a fare un imponente di pagare il resto della cosa..."*)

Proprio sotto questa "facies" si esplicava la condotta dell'imputato: egli interveniva in situazioni che interessavano sempre la cosca, occasionali e contingenti, ma non per questo meno rilevanti anzi richiedenti specifiche capacità che non mancavano all'uomo politico che poteva vantare conoscenze tra i gestori della res pubblica ed i mafiosi.

36 la riunione presso l'avv. Caruso

Altro momento esplicativo della posizione peculiare del Romeo si deduce

dalle indicazioni circa la sua presenza ad una ulteriore riunione (questa volta di carattere elettorale, ma che non escludeva, more solito, la partecipazione di soggetti mafiosi) che si tenne nel 1992 a Cosenza presso lo studio dell'Avv. Franz Caruso con la partecipazione del legale cosentino, di Tursi Prato, di Pino Francesco e di Gentile Giuseppe, fratello del candidato del P.S.D.I. Gentile Antonio.⁹

Il collaboratore Pino riferiva che egli partecipò a questa riunione in quanto la sua presenza era stata richiesta dal Tursi Prato (su domanda della difesa, all'udienza del 24.10.1996, ricordava che Tursi lo aveva “*rnondato a prendere con Gigetto Viola*”, altro appartenente al suo clan) quale garanzia per il rispetto delle decisioni che sarebbero state adottate in quella sede, il Tursi, infatti, era preoccupato che la candidatura del Gentile con il quale aveva avuto dei contrasti potesse nuocerli nella competizione elettorale.¹⁰

Si concluse per un appoggio elettorale al Gentile, pur senza nuocere al Tursi a favore del quale il Romeo aveva speso parole di sostegno.

La verifica storica di tale incontro è stata riscontrata dalla conferma proveniente dall'Avv. Caruso, pur con un interessato ridimensionamento nell'ottica di una riunione prettamente amicale-politica alla quale “inaspettatamente” partecipò il boss Pino.

Correttamente il giudice di prime cure osservava che davvero poco credibile risultava la versione del legale il quale aveva un espresso e personale interesse a negare “la coloritura” mafiosa di quella riunione che, certamente, poteva avere lo scopo primario di sanare conflitti tra candidati, ma che era stata caratterizzata dalla presenza di un boss il quale poteva e doveva avere una sola funzione e cioè quella di “garante” del successivo rispetto delle deliberazioni adottate.

Se davanti ad un mafioso della caratura del Pino si stabilivano certe condotte elettorali, quelle e non altre si sarebbero in concreto poi realizzate, pena gravi ritorsioni.

Le campagne elettorali divenivano, così, “libera espressione” di imposizioni deliberate da politici e mafiosi in stretto connubio tra di loro al fine di un interesse pubblico che appare piuttosto l'araba fenice che un reale soddisfacimento delle esigenze della collettività.

I rapporti con la mafia cosentina da parte del Romeo trovano espressa conferma nell'altro episodio narrato da Giuseppe Vitelli, appartenente al gruppo Perna, il quale proprio nel corso della campagna elettorale del 1992 organizzò una mega-riunione (cui parteciparono circa 2500 persone) nell'interesse del Romeo presso la sua discoteca “Akropolis” a Cosenza a titolo esclusivamente gratuito (egli precisò che il prezzo usuale per manifestazioni di tal genere si aggirava intorno agli otto milioni).

Sempre nella sentenza impugnata si annotava che nessun imprenditore, “compos sui” effettua operazioni a suo danno, ma laddove apparentemente subisca una perdita, in effetti ne consegue benefici derivanti dalla posizione “particolare” del soggetto beneficiario.

⁹ Quale apporto alla cosca De Stefano avrebbe dato la riunione?

¹⁰ Quali elementi fanno ragionevolmente ritenere che Tursi Prato aveva informato i partecipanti dell'incontro e dell'invito rivolto al Pino?

Dalle dichiarazioni del defunto ministro Giacomo Mancini (datate 10.4.1992 ed acquisite agli atti) si traeva conferma della esistenza di questi rapporti tra il Romeo e la mafia cosentina laddove il politico ricordava che il Romeo si faceva accompagnare nelle campagne elettorali da personaggi malavitosi appartenenti al clan di Muto, Serpa, Pino e Perna.

37 *la massima di esperienza*

Orbene, per quanto possa dirsi che i politici abbiano iniziative personali e fondino la forza elettorale sul proprio carisma non può negarsi un dato di fatto essenziale: qualunque uomo (politico e non) per conoscere ed avere contatti con personaggi appartenenti al mondo mafioso deve essere o un tutore dell' Ordine che in ragione del servizio prestato ha contatti con i malavitosi ovvero un sodale di quella realtà delinquenziale.

Non risultando che il Romeo sia mai appartenuto alla prima categoria, se ne deve dedurre che egli poteva mantenere i contatti cosentini prima descritti sol grazie alla posizione che rivestiva nella realtà mafiosa reggina la quale in tal caso svolgeva la funzione di "presentatrice e sponsorizzatrice" del candidato.

38 *il connubio politica-mafia*

Le due realtà (quella mafiosa e quella politica) risultavano, così, strettamente collegate con momenti tipici di connubio, connessi allo scambio di sostegni di diversa natura e variabili a secondo del momento contingente, ma prevalentemente di natura elettorale, quale "appoggio" garantito al candidato che, a sua volta, forniva "garanzie" alla cosca nella fase di gestione degli interessi pubblici ed in generale ponendo al servizio del clan le sue capacità e conoscenze personali.

39 *l'episodio Presto*

Oltre al concorde narrato dei collaboratori circa i collegamenti del Romeo con realtà mafiose nella fase elettorale, risultano in atti le conversazioni intercettate all'interno della segreteria politica di Logoteta Vincenzo, nell'anno 1992, in occasione della campagna elettorale per la Camera dei deputati, dalle quali risulta chiaramente che il fratello del candidato, tale Mimmo, aveva riscontrato che un grande elettore , quale Presto Antonio, collegato al clan mafioso dei Libri, confederati con il gruppo destefaniano, aveva garantito il sostegno elettorale al Romeo.¹¹

¹¹ La sentenza di assoluzione del Presto

40 *la vicenda Quattrone*

Gli stretti legami con il gruppo De Stefano avevano trovato, secondo l'Accusa, esplicazione nell' episodio riguardante il direttore del carcere di Reggio Calabria Paolino Quattrone (in servizio a R.C. dal 31.3.1986 sino al mese di aprile 1989) il quale avrebbe subito una sorta di azione di contrasto nella gestione rigorosa della struttura carceraria da parte del Romeo.

L'ex direttore del carcere reggino aveva tentato di eliminare quello status di dispregio delle regole ordinamentali che vigeva all'interno del carcere a favore di personaggi mafiosi e, nel contempo, cercando di migliorare anche le condizioni di sicurezza esterna della struttura mediante l'edificazione di un muro di recinzione secondo le indicazioni provenienti dal Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica.

L'autorizzazione all'effettuazione dei lavori era stata prima concessa dall'assessore all'urbanistica, Paolo Romeo, e successivamente sospesa tramite un provvedimento del sindaco, impugnato innanzi al T.A.R. con esito favorevole dallo stesso Quattrone.

Il sindaco pro tempore Musolino, dopo avere innestato una violenta polemica con il Quattrone, aveva pubblicamente chiarito la sua posizione spiegando che era stato indotto in errore dall'assessore Romeo il quale, nel corso di un sopralluogo effettuato nottetempo, gli aveva fatto intendere che il muro di recinzione avrebbe deturpato l'ambiente.

Al di là dell'interesse che aveva mosso il Romeo al fine di "sconsigliare" l'edificazione di quella recinzione che, obiettivamente, rappresentava un rafforzamento delle misure di sicurezza della struttura di detenzione che all'epoca ospitava personaggi di spicco della mafia locale, l'episodio è sintomatico di un particolare atteggiamento personale del Romeo nei confronti dei problemi attinenti ad una struttura di punizione quale il carcere, ove peraltro, anch'egli era stato detenuto nella stessa cella del boss Paolo De Stefano.

Si può, però, concordare con la difesa nella parte in cui evidenzia il dato fattuale della provenienza proprio dall'assessore Romeo della autorizzazione alla costruzione del muro con la conseguenza che il suo successivo intervento, per così dire, ostacolato della realizzazione del progetto può risultare contraddittorio o comunque equivoco e perciò inidoneo a costituire argomento per affermare che il Romeo avesse agito effettivamente allo scopo di aiutare il clan De Stefano ed i suoi accoliti.

41 *Episodio Cello*

Altro episodio rimasto equivoco e di cui ha già fatto grazia il giudice di prime cure nella sentenza impugnata è quello relativo all'omicidio di Cello Lamberto cui il Romeo avrebbe partecipato quale portavoce di Paolo De Stefano.

Izzo Angelo confessava di avere partecipato insieme a Gianni Guido e Gianluigi Esposito all'omicidio di Cello Lamberto il quale si era impossessato

della somma consegnatagli dal gruppo De Stefano per l'acquisto di armi; la eliminazione del Cello era stata, pertanto, ordinata dal predetto gruppo mafioso attraverso Paolo Romeo che avrebbe conferito personalmente all'Izzo l'ordine di uccidere il Cello.

Nella sentenza impugnata si evidenziava che la indicazione proveniente da quel solo collaboratore sulla cui credibilità intrinseca erano state mosse varie censure in diversi procedimenti non poteva esser utilizzata per dare credito ad una simile partecipazione all'episodio da parte del Romeo.

A questo doveva aggiungersi l'altra emergenza costituita dall'intervenuta archiviazione del procedimento penale a carico dell'Izzo e dei suoi presunti complici: il G.I.P. presso il Tribunale di Roma con decreto del 16.7.1997, accogliendo la richiesta del P.M., datata 4.6.1996, aveva disposto l'archiviazione del procedimento n. 6844/94 RGNR a carico di Izzo e degli altri.

42 *conclusioni*

A conclusione dell'esame di tutti gli elementi probatori a carico del Romeo, si può affermare che egli ha certamente mantenuto costanti rapporti con il gruppo De Stefano direttamente con il capo Paolo De Stefano oppure attraverso altri accolti tra cui Giorgio De Stefano (condannato per il reato di cui all'art 416 bis c.p.); rapporti che si sono esplicitati nei vari episodi prima descritti i quali, comunque, non sono significativi di una adesione stabile al programma criminoso del gruppo ed ai suoi fini bensì di una disponibilità personale in situazioni occasionali e contingenti in un vero e proprio temporaneo rapporto collaborativo.

43 *L'attività' collaborativa in relazione a congetturali esigenze del gruppo*

Intuisce bene, la difesa, la soluzione processuale della vicenda del Romeo quando avanza la richiesta subordinata di riqualificazione della condotta contestata in quella di cui agli artt. 110, 416 bis c.p. in quanto effettivamente in atti non vi è prova di un rapporto organico con la cosca, di una compenetrazione strutturale, ma soltanto di una attività collaborativa tra l'uomo politico ed il gruppo mafioso in relazione a congiunturali esigenze del medesimo gruppo.

44 *il ricorso del gruppo al politico*

Il politico si è appoggiato al gruppo, ricevendo da esso sostegno elettorale locale e idonei e validi contatti con altra delinquenza della Calabria (cosentina per la precisione); il gruppo a sua volta ha fatto ricorso al politico in situazioni particolari che richiedevano specifiche conoscenze personali (episodio Freda) o carisma personale (episodio S.A.R.).

45 *dov'è la prova degli appoggi elettorali e dove la prova dell'impegno a sostenere le sorti della cosca?*

Va, peraltro, aggiunto che per consolidata giurisprudenza della Suprema Corte nel caso di collaborazione tra politico e mafia non risulta necessaria la concreta esecuzione delle prestazioni promesse dal primo a favore della seconda, essendo sufficiente che ci sia l'impegno da parte del candidato che beneficia di appoggi elettorali a sostenere le sorti della stessa organizzazione in situazioni contingenti (Cass. Sez. VI del 4.9.2000 n. 2285).

46 *Lauro e l'affiliazione di Romeo*

Invero, soltanto un collaboratore (Lauro, il quale in tal modo rimane isolato e privo di ogni riscontro) ha fatto riferimento ad una formale affiliazione (c.d. battesimo) del Romeo alla cosca De Stefano, mentre tutti gli altri hanno, in misura più o meno diversa, spiegato il tipo di adesione del Romeo al gruppo mafioso come "vicinanza", "disponibilità a sopperire ai bisogni della cosca"; la stessa difesa nell'atto di appello ha riportato, a proprio beneficio, le dichiarazioni dei collaboratori Barreca, Riggio, Scopelliti e Pino che escludevano che il Romeo fosse "ndranghetista per essere cioè inserito nell'organizzazione", ma sostenevano che egli fosse " un fiancheggiatore che li aiutava - i De Stefano- in tutti i sensi".

Non ci si può certo aspettare dai collaboratori la esatta qualificazione giuridica della condotta, ma soltanto la descrizione di fatti dai quali dedurre la fattispecie penale violata.

47 *la circolazione fraudolenta di notizie e l'impossibilità di reciproci contatti tra collaboratori*

Non pare, peraltro, accoglibile la tesi dell'esistenza di una sorta di coalizione tra tutti i collaboratori, pur provenienti da realtà territoriali diverse e distanti tra di loro - Reggio Calabria e Cosenza-, finalizzata alla formazione di accuse calunniatrici ai danni dell'imputato Romeo; da nessun elemento può trarsi la conclusione prospettata di una congiura ai danni del Romeo, realizzata attraverso la circolazione fraudolenta di notizie da un collaboratore all'altro, i cui reciproci contatti risultano davvero impossibili per le caratteristiche prima indicate

48 *manca di rapporti di astio o di contrasti tra Romeo ed i collaboratori*

Nè, d'altra parte, sono emerse indicazioni circa particolari rapporti di astio

o di pregressi contrasti tra l'imputato ed i collaboratori che lo hanno accusato in modo che possa prospettarsi un'azione di vendetta da parte di alcuno nè ancora può parlarsi di semplice contrasto politico, finalizzato a delegittimare un concorrente politico fastidioso poiché nessuno degli accusatori del Romeo risulta avere specifici interessi politici nella vicenda in esame.

49 *la congruità' narrativa*

La difesa ha esibito in primo grado cospicua documentazione afferente la lunga attività politica svolta dall'imputato (rassegna stampa che iniziava dal 1979 sino al 1992, anche con riferimento ad attività giovanili e goliardiche dell'imputato) all'insegna di un impegno totale caratterizzato anche da battaglie personali su temi di particolare attualità (per l'epoca e non solo) relativi a corruzioni o cointeressenze tra rappresentanti delle istituzioni pubbliche e delinquenti comuni.

Se è pur vero che rassegne stampa, video cassette di conferenze possono essere utilizzate per attestare il contenuto delle idee pubblicamente professate dall'imputato, non può omettersi di considerare che, a fronte di tali emergenze, collaboratori, credibili nei termini prima indicati, lo hanno dato presente (lo stesso Romeo ha confermato tale dato fattuale) ad episodi di richieste di soddisfacimento di tangenti ed a "sanatorie" di contrasti politici insieme a soggetti appartenenti alla mafia con funzioni dirigenziali (Pino e Magliari), per come loro stessi, nel prosieguo, hanno confessato.

50 *l'esclusione della partecipazione e delle aggravanti*

Esclusa la partecipazione al sodalizio criminoso con l'aggravante di promotore ed organizzatore della stessa, il fatto contestato va riqualificato come concorso esterno in associazione mafiosa ai sensi degli artt. 110, 416 bis c.p.; vanno, peraltro, riconosciute all'imputato, per come già stabilito in primo grado, le circostanze attenuanti generiche da dichiararsi equivalenti alle contestate aggravanti residue, per cui egli va condannato alla pena equa in ragione dei criteri di cui all'art. 133 c.p. di anni tre di reclusione.

Poche osservazioni vanno formulate in ordine alla richiesta subordinata, avanzata dalla difesa, di scissione della condotta contestata in due tranches, l'una terminante al 1982 e l'altra realizzata successivamente a tale data con conseguente pronuncia di non doversi procedere per prescrizione del reato, qualificato come 416 c.p., commesso antecedentemente al 1982.

Risulta consolidato quell'orientamento giurisprudenziale secondo il quale "qualora la condotta di appartenenza a un 'associazione di tipo mafioso, caratterizzata cioè dai requisiti propri della figura delittuosa di cui all'art. 416 bis c.p., sia posta in essere fin da prima dell'entrata in vigore della legge 13 settembre 1982 n. 646, che tale ipotesi ha introdotto, si configura un unico reato associativo, di natura permanente con esclusione della continuazione tra i reati previsti dagli

artt. 416 e 416 bis c.p. e applicazione anche per il periodo precedente all'entrata in vigore della predetta legge n. 646 /82, della pena prevista dall'art. 416 bis c.p." (Cass. Sez. I 14.12.201 n. 5642) per cui non di due fattispecie delittuose si deve discutere, ma di una sola sussumibile sotto lo schema dell'art. 416 bis c.p., anche se parte della condotta si è storicamente realizzata in un periodo antecedente al 1982 con la conseguenza che nel caso in esame non è decorso alcun termine prescrizionale.

Per la complessità della motivazione si fissa in giorni novanta il termine per il suo deposito.

P.Q.M.

Visto l'art. 605 c.p.p., in parziale riforma della sentenza emessa dalla Corte di Assise di Reggio Calabria del 12.4.2001 nei confronti di Romeo Paolo, appellata dall'imputato, previa riqualificazione del fatto contestato nella fattispecie di cui agli artt. 110-416 bis nn.1-2-3-4 e 6 c.p., ridetermina la pena in anni tre di reclusione.

Conferma nel resto l'impugnata sentenza.

Fissa in giorni novanta il termine per il deposito della motivazione.

Reggio Calabria 24.9.2002

<u>1</u>	<u>contesto processuale generale</u>	6
<u>2</u>	<u>la data di nascita della cosca De Stefano-Tegano</u>	6
<u>3</u>	<u>l'astrattezza della contestazione</u>	7
<u>4</u>	<u>l'adesione alla cosca attraverso l'esplicazione di funzioni politiche</u>	7
<u>5</u>	<u>l'originaria contestazione e le successive specificazioni delle condotte</u>	7
<u>6</u>	<u>gli episodi significativi dell'esplicazione del legame</u>	8
<u>7</u>	<u>segue l'iter tracciato dalla sentenza impugnata</u>	8
<u>8</u>	<u>attendibilità generale dei collaboratori</u>	8
<u>9</u>	<u>la circostanza della prova: i tempi del singolo apporto collaborativo</u>	9
<u>10</u>	<u>la scindibilità del racconto</u>	9
<u>11</u>	<u>l'attendibilità soggettiva generale</u>	10
<u>12</u>	<u>valutazione sulla attendibilità intrinseca ed estrinseca</u>	10
<u>13</u>	<u>il presunto riscontro ai fatti narrati da Lauro</u>	10
<u>14</u>	<u>Lauro componimento Dominici</u>	11
<u>15</u>	<u>Lauro: militanza politica di Romeo in o.n.</u>	11
<u>16</u>	<u>Lauro: eversione e ndr</u>	11
<u>17</u>	<u>Lauro: aggressioni programmate</u>	11
<u>18</u>	<u>Barreca: Freda</u>	12
<u>19</u>	<u>Barreca: Romeo</u>	12
<u>20</u>	<u>Iero: aggressioni vicino ai De Stefano</u>	13
<u>21</u>	<u>Omicidio Ligato: Causale</u>	13
<u>22</u>	<u>SCOPELLITI:</u>	13
<u>23</u>	<u>Gregorio: Appoggi Elettorali</u>	14
<u>24</u>	<u>Pino: Romeo amico dei De Stefano</u>	14
<u>25</u>	<u>Magliari: Romeo "Garante Mafioso"</u>	14
<u>26</u>	<u>Mancini – Licandro – Mallamaci</u>	15
<u>27</u>	<u>Gulla': Romeo vicino ai De Stefano</u>	15
<u>28</u>	<u>Albanese: eversione e ndr</u>	15
<u>29</u>	<u>Izzo: Freda</u>	15
<u>30</u>	<u>Concutelli: eversione e ndr</u>	16
<u>31</u>	<u>connubio De Stefano – eversione – fuga Freda</u>	16
<u>32</u>	<u>la militanza politica</u>	19

<u>33</u>	<u>quali sono i fatti antecedenti il 1979 che consentono di affermare la vicinanza di romeo al gruppo De Stefano</u>	20
<u>34</u>	<u>rapporti Romeo - Martino</u>	20
<u>35</u>	<u>vicenda S A R</u>	21
<u>36</u>	<u>la riunione presso l'avv. Caruso</u>	24
<u>37</u>	<u>la massima di esperienza</u>	26
<u>38</u>	<u>il connubio politica-mafia</u>	26
<u>39</u>	<u>l'episodio Presto</u>	26
<u>40</u>	<u>la vicenda Quattrone</u>	27
<u>41</u>	<u>Episodio Cello</u>	27
<u>42</u>	<u>conclusioni</u>	28
<u>43</u>	<u>l'attività' collaborativa in relazione a congetturali esigenze del gruppo</u>	28
<u>44</u>	<u>il ricorso del gruppo al politico</u>	28
<u>45</u>	<u>dov'e' la prova degli appoggi elettorali e dove la prova dell'impegno a sostenere le sorti della cosca?</u>	29
<u>46</u>	<u>Lauro e l'affiliazione di Romeo</u>	29
<u>47</u>	<u>la circolazione fraudolenta di notizie e l'impossibilita' di reciproci contatti tra collaboratori</u>	29
<u>48</u>	<u>mancanza di rapporti di astio o di contrasti tra Romeo ed i collaboratori</u>	29
<u>49</u>	<u>la congruita' narrativa</u>	30
<u>50</u>	<u>l'esclusione della partecipazione e delle aggravanti</u>	30